



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di ORISTANO
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n. 02/2018

**MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DA PARTE DEGLI ORMEGGIATORI
NEL PORTO INDUSTRIALE DI ORISTANO**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

VISTO il dispaccio n. 101343 in data 14.08.2017 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiamato l'opportunità di recepire i principi della predetta Delibera, individuando quelle ulteriori prestazioni che devono essere assicurate dai prestatori del servizio di ormeggio e battellaggio in ragione delle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali;

PRESO ATTO che la Delibera n. 17/235 adottata in data 21.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli nei porti italiani ha valutato idoneo il Protocollo d'Intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (d'ora in poi chiamato protocollo d'intesa);

VISTA l'Ordinanza n. 44/2009 in data 21.10.2009 della Capitaneria di Porto di Oristano, con cui è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento del servizio di ormeggio, disormeggio e movimento navi nel porto e nella rada di Oristano e nei pontili di Torregrande*";

CONSIDERATA la necessità di assicurare tutte le prestazioni tecnico-nautiche rese dal servizio di ormeggio portuale ritenute indispensabili al fine di garantire l'eliminazione di ogni rischio per la sicurezza della navigazione nella sua accezione più ampia e la tutela dell'ambiente marino;

VISTA la propria Ordinanza n. 26/1994 in data 31.05.1994 recante il "*Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Oristano*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli n. 17, 18, 36, 66, 81, 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VALUTATE le peculiari caratteristiche tecnico-nautiche del porto e della rada di Oristano;

CONSIDERATO che nel porto di Oristano non esiste il servizio di battellaggio;

ORDINA

Articolo 1

Le disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa richiamato in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, trovano applicazione nel porto di Oristano ed integrano le norme di cui al *"Regolamento del servizio di ormeggio, disormeggio e movimento navi nel porto e nella rada di Oristano e nei pontili di Torregrande"* approvato con Ordinanza n. 44/2009 in data 21.10.2009 della Capitaneria di Porto di Oristano.

Articolo 2

Durante i periodi sciopero proclamati dalle Organizzazioni Sindacali, gli ormeggiatori, in base alle turnistiche di servizio previste agli artt. 12 e 13 del Regolamento del servizio di ormeggio, disormeggio e movimento navi nel porto e nella rada di Oristano e nei pontili di Torregrande, dovranno garantire l'espletamento delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 12 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato.

Articolo 3

Analogamente a quanto indicato al precedente articolo 2), gli ormeggiatori dovranno garantire la loro opera, per motivi di sicurezza, nelle seguenti, ulteriori, circostanze:

- a) necessità di rinforzare gli ormeggi delle unità presenti in porto, in caso di avverse condizioni meteo-marine previste o in atto;
- b) movimenti di ingresso/uscita di unità militari nazionali ed estere;
- c) ogni prestazione/servizio che deve essere reso in quanto esplicitamente previsto dalle vigenti Ordinanze disciplinanti particolari operazioni portuali;
- d) ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, da parte di questa Autorità Marittima.

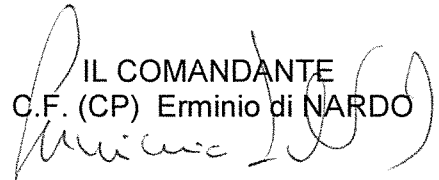
Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, laddove il fatto non costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio nonché mediante pubblicazione nella pagina *"Ordinanze"* del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Oristano, li 26 GEN 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Erminio di NARDO



Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

L'Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, di seguito ANGOPI, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, in attuazione della legge n. 146/90, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, concordano la seguente disciplina per l'esercizio del diritto di sciopero attuativa della legge stessa.

Art. 1 Efficacia

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa della materia.

L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio eventuali future modifiche dello stato attuale potranno richiedere un suo aggiornamento.

Art. 2 Campo di applicazione e definizione di sciopero

1. Il presente accordo si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori che prestano il servizio di ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14 della legge 84/94 e al vigente CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

2. Lo sciopero consiste:

- nell'astensione dalla prestazione per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta;

ovvero

- nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie e supplementari.

Art. 3 Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. *Obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione*

Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, le procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza nazionale ovvero locale o aziendale della vertenza.

2. *Divieto di azioni unilaterali*

In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e i Gruppi sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

3. *Sanzionabilità dei comportamenti*

Le parti si impegnano a collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L'omessa convocazione da parte del Gruppo o dell'ANGOPI o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento non collaborativo assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, possono essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



4. *Efficacia nel tempo*

Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che locale/aziendale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti.

5. *Vertenze a carattere locale o aziendale*

Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve aprire formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione avanzando richiesta di incontro al Gruppo e all'ANGOPI, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Entro 5 giorni dalla richiesta, il Gruppo o l'ANGOPI, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.

In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite e lo sciopero è proclamabile.

Le procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale devono essere indicate le ragioni del mancato accordo.

6. *Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL*

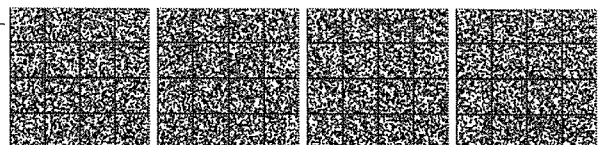
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all'ANGOPI, che provvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 5.

Con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative - sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali riguardanti il medesimo rinnovo.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.

Art. 4 Preavviso

1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, con



un preavviso minimo di 10 giorni.

2. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 5 Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza

1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve contenere:

- A. Pesatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- B. l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- C. Pesatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione
- D. l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

2. La proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, nel rispetto del preavviso minimo di cui al precedente comma 1, dell'art. 4:

- A) se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, al/ai Gruppo/i interessato/i, al Prefetto, all'Autorità marittima, all'Autorità portuale (se presente), alla Commissione di Garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- B) se l'astensione ha rilievo nazionale, all'ANGOPI, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ANGOPI avrà cura di informare tempestivamente tutti i Gruppi associati interessati dall'astensione collettiva.

3. I riceventi l'atto di proclamazione provvederanno a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

Art. 6 Durata dello sciopero

- 1. Al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, la prima azione di sciopero non può avere una durata superiore alle 12 (dodici) ore.
- 2. Le astensioni collettive successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 (ventiquattro) ore.
- 3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.
- 4. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).

Art. 7 Intervallo tra azioni di sciopero

- 1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 (uno) giorno.



2. Tra due azioni di sciopero proclamate anche da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.
3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.
4. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale, non si applica la regola della rarefazione. Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente accordo ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Art. 8 Revoca e sospensione dello sciopero

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.
2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.
3. Al riguardo, i Gruppi procedono tempestivamente alle comunicazioni all'utenza, previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 146/1990.

Art. 9 Franchigie ed esclusioni

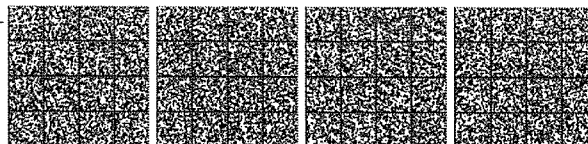
È esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico nazionale e internazionale:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio
- dal 5 agosto al 25 agosto;
- le 3 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- le 3 giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;
- la giornata precedente e quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 10 Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e s.m.i. nonché quelle contenute nel presente accordo.



2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario o supplementare viene considerato come unica azione
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni esclusi i periodi di franchigia nel corso dei quali lo sciopero dello straordinario sarà sospeso.
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo.
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito all'art 3.
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

Art. 11 Avvenimenti eccezionali

1. Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.

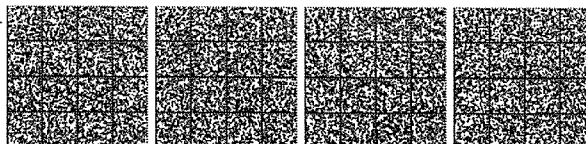
Art. 12 Individuazione delle prestazioni indispensabili

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità marittima, con riferimento all'ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.

Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'Autorità marittima.

2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:

- a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;
- b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;



c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole nelle seguenti fasce orarie:

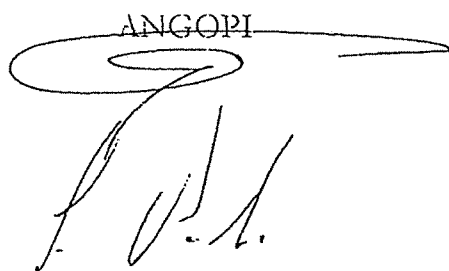
- ✓ 6:00-8:30
- ✓ 12:30-14:30
- ✓ 19:00-21:00

3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 - valutata indifferibile dall'Autorità marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell'Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere.

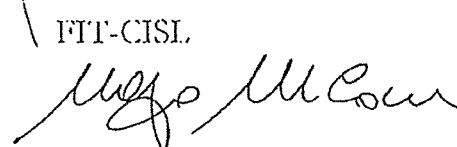
4. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'Autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

Letto confermato e sottoscritto

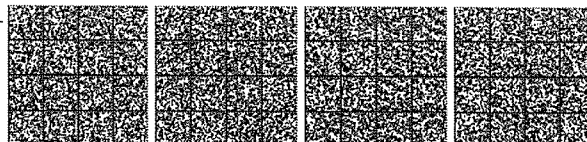
ANGOP


FIAT-CGIL

FIAT-CISL


UNTRASPORTI


Roma, 29 giugno 2016



L'Associazione Nazionale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi Porti Italiani, (ANGOPI) e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI,

VISTO il "Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani", sottoscritto in data 29 giugno 2016.

CONSIDERATO che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - cui il Protocollo era stato sottoposto per la valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni - nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2017, ha richiesto alle parti di voler fornire chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'istituto della rarefazione (intervallo soggettivo e oggettivo), contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 "Intervallo tra azioni di sciopero", e nel comma 4 dell'articolo 10, "Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare";

CONCORDANO

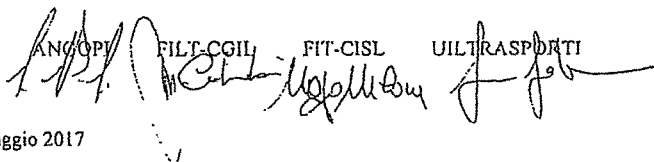
di modificare il "Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani", sottoscritto dall'Associazione nazionale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi Porti Italiani (ANGOPI) e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, in data 29 giugno 2016, come di seguito riportato.

L'art. 7, comma 2, è sostituito dal seguente: "Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni".

L'art. 7, comma 3, è sostituito dal seguente: "Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, proclamati da soggetti sindacali diversi, devono intercorrere almeno 10 giorni".

L'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, da parte dello stesso soggetto sindacale, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo".

ANGOPI FILT CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI



Roma, 17 maggio 2017

17A05281

